

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Via Isonzo 21/b, 00198 ROMA

"Consultazione pubblica sull'assegnazione ed utilizzo delle bande di frequenze a 800, 1800, 2000 e 2600 Mhz"

E.T.T. Editrice Televisiva Torinese S.r.l.

osserva:

- A -

In via preliminare si ritiene che l'Autorità dovrebbe esprimere la sua contrarietà alla formulazione di una proposta di provvedimento relativo all'assegnazione ed all'utilizzo delle frequenze disponibili a 790/862 Mhz. per lo sviluppo dei sistemi pubblici commerciali terrestri via radio di comunicazione elettronica laddove:

- 1) la Unione Europea non ha ancora adottato provvedimenti che riflettano, sull'ordinamento interno, la loro efficacia cogente nella soggetta materia.
- 2) lo Stato non dispone - all'attualità - delle frequenze che costituirebbero oggetto di assegnazione tramite asta, per l'utilizzo ipotizzato essendo tali frequenze esercite legittimamente da concessionari ovvero operatori di rete radiotelevisive tanto nazionali che locali.

- B -

In via sussidiaria si rileva che la società esponente E.T.T. S.r.l. è operatore di rete sul canale 24 UHF (494-502 Mhz) onde la sua convocazione per la Audizione de qua non trova ragion d'essere alcuna.

Peraltro un motivo di indiretta influenza sull'attività della esponente potrebbe derivare dalla circostanza che la "sottrazione" ad altri operatori di rete di frequenze nello spettro 790/862 Mhz potrebbe determinare la "riformulazione" di una "graduatoria" tra tutti gli operatori di rete, al fine della riassegnazione, tra tutti costoro, delle frequenze disponibili.

Nei confronti di atti di "sottrazione" o presupponenti riduzioni dello spettro destinato al broadcasting – tanto più in assenza di specifiche disposizioni comunitarie – che la esponente E.T.T. S.r.l. contrasterà, riservando sin d'ora la proposizione di ogni azione in ogni competente sede, null'altro si può dire allo stato attuale delle cose in cui si discute solo astrattamente della proposta di provvedimento che appare – anche per le ragioni già espresse – comunque incompatibile con la certezza dei diritti quesiti da operatori di rete e privo di adeguato supporto normativo anche comunitario.

Ma nella malaugurata ipotesi in cui tale "sottrazione" venga attuata con la proposizione di un provvedimento, tanto abnorme quanto illegittimo, ed ove tale "sottrazione", comporti anche la "rideterminazione" di una "graduatoria" tra tutti gli operatori di rete al fine della "riassegnazione" di tutte le frequenze in allora disponibili, determinando tale futura "riassegnazione" di eventualmente diverse frequenze da quelle detenute all'attualità, la riconversione tecnica degli impianti e quindi costi ingentissimi e non sostenibili, E.T.T. S.r.l. si opporrà ad essa anche sotto il profilo della evidente incostituzionalità di un provvedimento che sacrificherebbe - immotivatamente - gli interessi legittimi ed acquisiti degli operatori del broadcasting a vantaggio di operatori della telefonia, con sperpero ingiustificabile di risorse destinate dai primi all'adeguamento delle loro tecnologie ai desiderata del Legislatore che ha regolato il broadcasting con norme tecniche e giuridiche all'avanguardia tecnologica del continente intero e non solo.

Con salvezza di tutti i diritti.

E.T.T. S.r.l.